



SEDE NAZIONALE  
00187 ROMA VIA LUCULLO, 6  
TELEFONO 06 47531  
TELEFAX 06 4753208  
E-MAIL: info@uil.it

SEDE EUROPEA  
INTERNATIONAL TRADE UNION HOUSE  
BOULEVARD ROY ALBERT II, 5  
B-1210 BRUXELLES  
TELEFONO 00322 / 2178838

IL SINDACATO DEI CITTADINI

UNIONE ITALIANA DEL LAVORO  
SEGRETERIA CONFEDERALE

Data, 14 Aprile 2020  
Circ. n. 101/20/IP/pr  
Servizio: Contrattazione Privata e Politiche Settoriali  
Rappresentanza e Rappresentatività  
Oggetto: Circolare sul DPCM 10 Aprile 2020

## A TUTTE LE STRUTTURE UIL

### LORO INDIRIZZI

Carissimi,

sabato 11 Aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 10 aprile 2020 contenente le ulteriori disposizioni attuative del DL n. 19/2020, applicabili dal 14 aprile al 3 maggio 2020 sull'intero territorio nazionale, fatta salva la possibilità delle Regioni di prevedere misure di contenimento più restrittive.

Il DPCM in esame riepiloga e riordina le misure di contenimento previste nei precedenti provvedimenti e, quindi, sostituisce, le previsioni e gli allegati di cui ai DPCM 11 marzo e 22 marzo 2020, nonché quelle di cui al DM 25 marzo 2020.

Nel merito vengono reiterate in maniera pressochè invariata le disposizioni sino a questo momento in vigore: in breve, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute; si continua a vietare il trasferimento verso un comune diverso da quello in cui si dimora e si conferma la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, il divieto di assembramenti nei luoghi pubblici e privati, e quello di recarsi presso le seconde case.

**All'art.2 il provvedimento riafferma la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate negli allegati n. 1 (commercio al dettaglio), n.2 (servizi per la persona, in cui vengono confermate le attività di lavanderie, lavanderie industriali e servizi di pompe funebri) e n.3 contenente l'elenco dei codici ATECO, al quale sono state apportate alcune limitate modifiche rispetto al precedente, in riferimento alle sole attività produttive essenziali e indispensabili.**

Nel merito, infatti, registriamo nell'allegato n.1 l'inserimento di 3 nuove attività ritenute essenziali:

- 1) commercio carta, cartone, articoli di cartoleria;**
- 2) commercio al dettaglio di libri;**
- 3) commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati<sup>1</sup>.**

---

<sup>1</sup> Per tali attività, in base all'art. 8 del Decreto, alcune Regioni hanno adottato misure più restrittive: la Lombardia (ordinanza n. 528 dell'11 Aprile 2020), il Piemonte (ordinanza n.43-13 Aprile 2020), e l'Emilia Romagna solo per alcune province (ordinanza n. 61 dell'11 Aprile 2020), hanno previsto che il commercio resti sospeso, con la possibilità di vendita solo negli ipermercati e nei supermercati. Il Lazio, invece con ordinanza n Z00026 del 13 Aprile 2020, ne ha prorogato il tempo di inizio attività al 20 Aprile.

**Nell'allegato n.3 registriamo invece l'eliminazione rispetto al precedente elenco del Dpcm del 22 marzo 2020 dei seguenti Codici Ateco:**

<b>13.94</b>	fabbricazione di spago, corde, funi e reti
<b>16.24.20</b>	fabbricazione di imballaggi in legno
<b>22.1</b>	Fabbricazione di articoli in gomma
<b>28.3</b>	fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
<b>28.93</b>	fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori);
<b>46.69.19</b>	commercio all'ingrosso di altri mezzi e attrezzature da trasporto.

All'interno dello stesso allegato, sono state inserite nuove attività ritenute essenziali con i seguenti Codici Ateco:

<b>2</b>	silvicoltura ed utilizzo aree forestali
<b>16</b>	industria del legno e sughero (esclusi i mobili) fabbricazione di articoli di paglia e materiali da intreccio
<b>23.13</b>	fabbricazione di vetro cavo
<b>25.21</b>	fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
<b>25.73.1</b>	fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale, parti intercambiabili per macchine utensili
<b>25.92</b>	fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
<b>26.1</b>	fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
<b>26.2</b>	fabbricazione di computer e unità periferiche
<b>27.2</b>	fabbricazione di batterie, di pile, e di accumulatori elettrici
<b>28.29.30</b>	fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
<b>46.49.1</b>	commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria

<b>46.75.1</b>	commercio all'ingrosso di fertilizzanti e altri prodotti chimici per l'agricoltura
<b>78.2</b>	attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del decreto
<b>81.3</b>	cura e manutenzione del paesaggio con esclusione delle attività di realizzazione
<b>82.99.99</b>	altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all'attività relativa alla consegna a domicilio di prodotti;
<b>99</b>	organizzazioni e organismi extraterritoriali.

Rileviamo per alcune attività già presenti nel Dpcm del 22 marzo delle esclusioni relativamente ai seguenti codici Ateco:

<b>ATTIVITÀ</b>	<b>ESCLUSIONI</b>
<b>17</b> fabbricazione di carta	<b>17.23</b> fabbricazione di prodotti cartotecnici; <b>17.24</b> fabbricazione di carta da parati
<b>20</b> fabbricazione di prodotti chimici	<b>20.12</b> fabbricazione di coloranti e pigmenti; <b>20.51.01</b> fabbricazione di fiammiferi; <b>20.52.02</b> fabbricazione di articoli esplosivi; <b>20.59.50</b> fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale; <b>20.59.60</b> fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio.
<b>22.2</b> fabbricazione di articoli in materie plastiche	<b>22.29.01</b> fabbricazione di parti in plastica per calzature; <b>22.29.02</b> fabbricazione di oggetti per l'ufficio e la scuola in plastica.
<b>33</b> riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature	<b>33.11.01</b> riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine; <b>33.11.02</b> riparazione e manutenzione di utensileria ed azionamento manuale;

	<p><b>33.11.03</b> riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni;</p> <p><b>33.11.04</b> riparazione e manutenzione di cassaforti, forzieri, porte metalliche blindate;</p> <p><b>33.11.05</b> riparazione e manutenzione di armi bianche;</p> <p><b>33.11.07</b> riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa;</p> <p><b>33.11.09</b> riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo;</p> <p><b>33.12.92</b> riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio e altre attrezzature per parchi di divertimento.</p>
<p><b>42</b> ingegneria civile</p>	<p><b>42.99.09</b> altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca;</p> <p><b>42.99.10</b> lavori di costruzione (esclusi gli edifici) quali: impianti sportivi all'aperto stadi, campi da tennis, campi da golf eccetera (escluse le piscine).</p>

I codici elencati nelle precedenti disposizioni e non presenti in questo elenco sono confermati.

Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva, le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato n.3, nonché le filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.

È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari. Inoltre, sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Non è richiesta la comunicazione al Prefetto se tali impianti sono finalizzati a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale. Per i call center si precisa, invece, che le attività sono consentite solo inbound, per le risposte alle chiamate degli utenti per informazioni o per trattare con i clienti per assistenza o reclami.

Crediamo che l'indicare ai Prefetti di fare riferimento all'allegato n.3 contenente l'elenco dei codici Ateco e le relative attività di riferimento possa aiutare a restringere il loro campo di intervento nella concessione di autorizzazioni all'apertura.

Qualora, come previsto da comma 1 art.2, i Codici Ateco venissero modificati con un Decreto del Ministero dello Sviluppo economico, le imprese avranno un termine di 3 giorni dall'adozione del decreto di modifica per completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Per le attività sospese - ferma restando la possibilità di proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile - è consentito, previa comunicazione al Prefetto:

l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione; la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino, da parte di terzi, di beni e forniture.

Infine, il DPCM ribadisce che le imprese e i servizi le cui attività non sono sospese, tra cui i servizi bancari, finanziari e assicurativi, debbano rispettare i contenuti del Protocollo condiviso sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le Parti sociali. L'allegato n. 5 introduce, infatti, una serie di misure per gli esercizi commerciali al fine di ridurre le possibilità di contagio: dall'utilizzo dei guanti monouso, al gel per disinfettare le mani disponibili accanto alle casse, e/o vicino ai sistemi di pagamento, fino all'uso delle mascherine per i lavoratori. Si prevedono orari di apertura più lunghi per evitare code (e quindi rischio assembramenti). Tra le indicazioni presenti, vi è anche la raccomandazione di pulizie dei locali almeno due volte al giorno. E poi l'ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e dove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite.

Per la Uil è, fondamentale continuare a dare piena attuazione al Protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. È, infatti, pensiero comune voler riaprire le attività al più presto e riavviare il sistema produttivo italiano, ma è necessario che ciò avvenga nel massimo rispetto della sicurezza e con le necessarie garanzie per la salute in tutti i luoghi di lavoro.


**Rimane confermato il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali nelle attività di rilascio delle autorizzazioni alla ripresa produttiva di alcune attività affidata alle Prefetture, confidando nel nostro ruolo di effettivo monitoraggio e controllo.**

Ci auguriamo, infine, questa fase di transizione, che ha pesanti effetti sulle lavoratrici, sui lavoratori e le loro famiglie, possa essere al più presto accompagnata operativamente dal sistema di tutele sociali predisposto, dando anche corso ai dispositivi di legge per garantire liquidità alle imprese.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, inviamo fraterni saluti.

Cordiali saluti,

La Segretaria Confederale  
**(Tiziana Bocchi)**



AII/1